



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Antonio Genovese	Presidente
Dott. Guido Mercolino	Consigliere
Dott. Francesco Terrusi	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - rel.

RICORSO EX ART. 111,  
COMMA 7, COST. -  
MINORI NATI FUORI DA  
MATRIMONIO.

Ud. 14/09/2023 CC  
Cron.  
R.G.N. (omissis)

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso (omissis) .g. proposto da:

(omissis) (omissis) presentata e difesa, giusta procura speciale allegata  
al ricorso, dall'Avvocato (omissis)

**contro**

- **ricorrente** -

(omissi (omissis)

- **intimato** -

avverso il decreto, n. cron. (omissis) della CORTE DI APPELLO DI (omissis)  
pubblicato i (omissis) ;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023  
dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con ricorso ex artt. 316, comma 4, e 337-bis cod. civ. (omissis) (omissis) di il  
Tribunale di (omissis) esponendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale con



(omissis) (omissis) (omissis) alla quale erano nate le figlie gemelle, (omissis) e la figlia (omissis) (omissis) Aggiunse che, interrottasi detta relazione a seguito di contrasti, aveva interesse ad avere una regolamentazione del rapporto con loro e chiese che ne fosse disposto l'affido condiviso con domiciliazione delle stesse presso la madre e determinazione dei tempi di sua frequentazione con loro, dichiarando la propria disponibilità a che esse permanessero con la (omissis) nell'immobile di proprietà della di lui madre, a versare loro la somma mensile di € 800,00, a provvedere alle intere spese straordinarie fino quando la (omissis) non avesse avuto redditi sufficienti e ad acconsentire a quest'ultima l'uso della vettura di sua proprietà della quale avrebbe continuato a sostenere i costi di bollo e assicurazione.

1.1. Costituitasi (omissis) che contestò le proposte del (omissis) evidenziando l'assoluta insufficienza della somma di euro 800,00 rispetto alle esigenze familiari, tenuto conto anche delle necessarie e costose cure sanitarie per la figlia minore, affetta da disturbi dell'equilibrio e da ritardi dello sviluppo psicomotorio, l'adito tribunale, dopo alcuni rinvii, l'emissione di provvedimenti provvisori e l'espletamento di una c.t.u., con decreto dell (omissis) dispose l'affidamento condiviso delle figlie, regolamentando il regime di frequentazione delle stesse con i genitori e stabilendo, quanto agli aspetti economici, che il (omissis) ntinuasse a versare, per il loro mantenimento, la somma mensile di € 1.000,00, da maggiorarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per le spese ordinarie, ponendo, invece, le spese straordinarie, comprese quelle per l'asilo o la scuola privata, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Puntualizzò, infine, che (omissis) quale soggetto che utilizzava l'immobile predetto, avrebbe dovuto provvedere a sostenere le relative spese per le utenze.

2. Il reclamo promosso da quest'ultima contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di (omissis) con decreto de (omissis) , pronunciato nel contraddittorio con il (omissis)

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) ha osservato che «l'art. 337-ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità e, quindi, il diritto dei figli minori alla frequentazione di entrambi i genitori, che può subire limitazioni solo ed esclusivamente nel caso in cui la frequentazione stessa sia contraria rispetto all'interesse del minore medesimo (art. 337-quater c.c.) e sia per lui fonte di pregiudizio. Ne discende che giammai l'eventuale esistenza di una "patologia" può costituire una valida ragione di limitazione o di esclusione dell'anzidetto diritto del



*minore ma s'impone anzi in siffatta ipotesi un suo rafforzamento. Ebbene, nel caso in esame, non solo le migliorate condizioni di salute di (omissis) quali risultano da certificazione medica rilasciata dall'ospedale . (omissis) - non risultano incompatibili con il riconosciuto di diritto di pernotta della minore presso il padre, ed insieme alle sorelle, ma anzi appare oltremodo salutare che la predetta possa vivere ampi momenti di autonomia, lontana dall'asfissiante attenzione materna, questa sì a lei pregiudizievole, ove non contenuta»; ii) ha riportato alcuni passaggi della relazione della consulente tecnica di ufficio nominata in primo grado, riguardanti la descrizione del profilo psicologico della reclamante e quello comportamentale del (omissis) iii) ha considerato «del tutto superflua l'audizione delle minori, a fronte di una situazione familiare ampiamente indagata e valutata dal CTU in tutti i suoi aspetti. Peraltro, la richiesta risulta del tutto singolare, oltre che strumentale, tenuto conto del fatto che proprio (omissis) ha contrastato fortemente in primo grado l'ascolto da parte del CTU delle minori [...]»; iv) ha disatteso la doglianza della reclamante volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, previa analisi delle rispettive condizioni economiche.*

3. Per la cassazione dell'appena descritto decreto ricorre (omissis) (omissis) (omissis) affidandosi a quattro motivi, mentre non svolge difese in questa sede (omissis) (omissis)

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto della corte di appello, contenente - come nel caso di specie - i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2013, che ha abolito ogni distinzione, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile *rebus sic stantibus* a quella del giudicato (*cf.* Cass. n. 6132 del 2015; Cass. n. 3192 del 2017; Cass. n. 1474 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 21054 del 2022 e Cass., SU, n. 30903 del 2022).

2. Tanto premesso i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:



I) «Nullità del Decreto impugnato, per violazione degli artt. 315-bis, 316, 336-bis e 337-octies c.c., dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata con l. 27 maggio 1999, n. 176, degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con l. 77/2003, nonché degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si lamenta che, nonostante la esplicita richiesta contenuta nel secondo motivo di reclamo, con il quale la (omissis) aveva chiesto l'ascolto delle minor (omissis) che, in quel momento, avevano (omissis) (omissis) affinché potessero esprimere il loro superiore interesse, i loro bisogni ed esigenze personali, e rendersi portavoce, anche se in maniera indiretta, dei bisogni ed esigenze della sorellina più piccola (omissis) la corte territoriale ha ritenuto superflua «l'audizione delle minori, a fronte di una situazione familiare ampiamente indagata e valutata dal CTU in tutti i suoi aspetti. Peraltro, la richiesta risulta del tutto singolare, oltre che strumentale, tenuto conto del fatto che proprio (omissis) ha contrastato fortemente in primo grado l'ascolto da parte del CTU delle minori...». Decisione, questa, che si ritiene errata ed in palese violazione delle norme richiamate in rubrica, posto che l'ascolto del minore, già previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché ex artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ.;

II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337-bis c.c., e 62, 132, 157, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», perché la corte territoriale, ignorando totalmente le censure di illegittimità della c.t.u. espletata in primo grado formulate dalla reclamante, ne aveva recepito acriticamente il suo esito trasportandolo nel provvedimento oggi impugnato sia per rigettare il primo motivo di reclamo, legato alla diversa regolamentazione dei tempi di frequentazione delle minori con il padre, sia, e soprattutto, per sorvolare sull'obbligatorio ascolto delle figlie minori gemelle;

III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 337-bis e 337-ter c.c., dell'art. 8 Cedu, dell'art. 3 della Convenzione di New York del 1989, dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.». Muovendo dal presupposto che «il superiore interesse del minore, disciplinato dall'art. 337-ter c.c., e dall'art. 8 della Cedu, è principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge n. 176/1991», si assume che, «Nel caso di specie, in nessuna parte del decreto impugnato la Corte territoriale ha fatto



riferimento a tale principio cardine, impedendo anzi, attraverso la <sup>violazione</sup> dell'obbligo di ascolto delle figlie minori, di valorizzare la preminenza del loro diritto. Inoltre, ha apoditticamente affermato che le condotte del (omissis) non erano dimostrate, ma non ha tenuto in conto né la documentazione depositata dalla sig.ra (omissis) né tanto meno, la esplicita richiesta di acquisizione della relazione dell'Assistente sociale e del verbale di intervento della polizia richiesti con le già citate note di trattazione scritta [...]. Il mero ed acritico recepimento delle conclusioni della Ctu ha violato il superiore interesse delle figlie minori»;

IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.», contestandosi le argomentazioni - frutto, a dire della ricorrente, di un travisamento della prova documentale - con cui la corte distrettuale aveva disatteso la doglianza della reclamante volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre.

3. Il primo dei descritti motivi si rivela fondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

3.1. Va osservato, al riguardo, che, come già rimarcato da Cass. n. 1474 del 2021, «l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di (omissis) importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (Cass. Sez. U., 21/10/2009, n. 22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n. 16410). Ne discende che in tutti i procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., laddove si assumano



*provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto. E ciò, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. L'ascolto diretto del giudice dà, per vero, spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass., 24/05/2018, n. 12957; Cass., 29/09/2015, n. 19327)».*

3.1.1. Tali assunti sono stati sostanzialmente ribaditi da Cass. n. 9691 del 2022 e, più recentemente, da Cass. n. 6503 del 2023, a tenore della quale (cfr. in motivazione), *«in tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento»*

3.2. Fermo quanto precede, deve ritenersi che, nel caso concreto, il giudice del reclamo non si sia conformato ai principi di diritto suesposti.

3.2.1. La corte territoriale, invero, benché specificamente richiesta dalla (omissis) dell'ascolto delle minori (omissis), che, in quel momento, avevano (omissis)

molto vicine, quindi, ai dodici anni, al compimento dei quali subentra l'obbligo legale dell'ascolto), affinché potessero esprimere il loro superiore interesse, i loro bisogni ed esigenze personali, e rendersi portavoce, anche se in maniera indiretta, dei bisogni ed esigenze della sorellina più piccola (omissis) ha ritenuto superflua una tale audizione *«a fronte di una situazione familiare ampiamente indagata e valutata dal CTU in tutti i suoi aspetti. Peraltro, la richiesta risulta del tutto singolare, oltre che strumentale, tenuto conto del fatto che proprio (omissis) ha contrastato fortemente in primo grado l'ascolto da parte del CTU delle minori...»*. Motivazione,



questa, che appare del tutto incongrua ed in violazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in precedenza citate.

3.2.2. Quel giudice, infatti, senza motivare in alcun modo in ordine alle concrete capacità di discernimento delle minori in questione, si è limitato ad operare un generico riferimento ad *"una situazione familiare ampiamente indagata e valutata dal CTU in tutti i suoi aspetti"*, così dimenticando che, come precisato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 23804 del 2021, in tema di affidamento dei figli minori, *«l'ascolto del minore infradocenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse»*.

3.2.3. Parimenti carente risulta, poi, l'ulteriore argomentazione della corte territoriale laddove ha giustificato il rigetto della richiesta di ascolto ritenendola singolare, e persino strumentale, - ignorando, dunque, l'obbligo specifico a suo carico - adducendo gli ostruzionismi che la (omissis) veva fatto in sede di c.t.u., nemmeno esplicitando, tuttavia, le concrete ragioni di una tale condotta di quest'ultima peraltro riferita alle diverse finalità dell'indagine peritale.

3.3. Le riportate argomentazioni, sul punto, del giudice del reclamo appaiono, dunque, in evidente contrasto con il principio, suesposto, secondo cui il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l'organo giudicante.

3.3.1. Quel giudice - senza addurre, giova ribadirlo, specifici motivi per i quali l'audizione delle menzionate minori fosse da considerarsi pregiudizievole per le stesse, poiché, in ipotesi, portatrici di eventuali disturbi della personalità che ne sconsigliavano l'esame, o perché, in concreto, suggestionate o suggestionabili, ovvero pressate o condizionate dall'uno o dall'altro genitore, o per altre plausibili e concrete ragioni, e senza escluderne in alcun modo la capacità di discernimento - si è limitato alle suesposte, affatto generiche considerazioni, così mostrando di non considerare affatto che la finalità essenziale dell'audizione è quella di garantire il diritto del minore di rappresentare al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell'affidamento.



3.3.2. Né la corte territoriale avrebbe potuto escludere l'audizione predetta, in base alla considerazione che le dichiarazioni delle minori non sarebbero state comunque vincolanti per l'organo giudicante, che ben avrebbe potuto discostarsene, tenuto conto delle capacità effettive di discernimento delle stesse e dei possibili condizionamenti subiti da parte dei genitori. È, invero, di chiara evidenza che una decisione sul se attenersi, o meno, a quanto dichiarato dalle minori avrebbe potuto essere ponderata dalla corte medesima solo all'esito dell'audizione di queste ultime, valutando gli elementi probatori - in ipotesi - emersi da siffatta audizione, e tenendo conto di eventuali incertezze e incongruità del narrato dovute all'età, nonché agli eventuali condizionamenti in concreto ricevuti da uno o da entrambi i genitori.

3.4. Resta solo da dire che, come opportunamente ricordato da Cass. n. 9691 del 2022, *«la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto, può essere considerata come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sé, all'abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti»*, sicché, nella specie, l'ascolto delle due minori, di quas (omissis) età, ormai, dunque, nella fase autoriflessiva del loro sviluppo cognitivo, era rilevante e necessaria, oltre che obbligatoria, considerata la tipologia dei provvedimenti da adottare, quale ulteriore strumento finalizzato a comprendere se le dichiarazioni delle stesse riflettessero non tanto i loro vissuti o le rispettive idee, quanto quelli di uno o di entrambi i genitori o se, invece, esprimessero un'adeguata autodeterminazione.

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono considerarsi assorbiti.

5. Il quarto motivo, invece, si rivela complessivamente inammissibile.

5.1. Invero, giova premettere che: *i)* il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (invocato nella censura in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. *Cfr.* Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n.



1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (*cf.*, pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l'altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (*cf.* Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (*cf.* Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015); ii) come chiarito, ancora recentemente, da Cass. nn. 16303 e 11299 del 2023 (*cf.* nelle rispettive motivazioni), un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente allegghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (*cf.* Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»).

5.2. La censura in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in un'inammissibile (*cf.* Cass., SU, n. 34476 del 2019) critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice *a quo* (in piena coerenza con i principi tutti di cui si è detto quanto al vizio di violazione di legge, anche processuale), circa le concreta situazione reddituale e patrimoniale complessiva del (omissis) cui l'odierna ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una



diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che: *i*) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come si è già anticipato, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (*cf.* Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); *ii*) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (*cf.* *ex multis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). *Alteris verbis*, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (*cf.* Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023).



5. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di (omissis) (omissis) (omissis) deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il quarto. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di (omissis) in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

5.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

### PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso di (omissis) (omissis) (omissis) limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il quarto. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di (omissis) in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 settembre 2023.

Il Presidente  
Francesco Antonio Genovese

